



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli*

Napoli, data protocollo

Alle Stazioni Appaltanti della provincia di
NAPOLI
(di cui all'allegato elenco)

Oggetto: **WHITE LIST** – D.P.C.M. 24 novembre 2016 recante “*Modifiche al d.P.C.M. del 18 marzo 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190*”.

Nella Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio scorso è stato pubblicato il d.P.C.M. 24 novembre 2016 recante “*Modifiche al D.P.C.M. del 18 marzo 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190*”.

Il provvedimento, come chiarito dal Ministero dell’Interno con circolare n. 11001/119/20(5) IV Parte del 10.2.2017, è volto ad adeguare il precedente decreto del 18 aprile 2013 alle novità introdotte in materia dall’art. 29 DL n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.114/2014.

In particolare:

- l’art. 1, comma 1, lett. a) del nuovo d.P.C.M. chiarisce che, nei settori individuati dal comma 53 dell’art.1 della L. n.190/2012, la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della documentazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell’impresa nella white list;
- l’art. 1, comma 1, lett. b) introduce un nuovo art. 3 bis con il quale viene previsto che:
 - a) l’iscrizione nelle white list costituisce la modalità obbligatoria attraverso la quale le stazioni appaltanti acquisiscono la documentazione antimafia nei confronti delle imprese operanti nei settori “a rischio”;
 - b) per i soggetti non censiti in Banca Dati Nazionale Unica Antimafia e che hanno presentato tuttavia domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia. A tal



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli*

fine, le stazioni appaltanti consultano la BDNA. Dal momento della consultazione della Banca dati decorreranno i termini previsti dagli artt. 92, commi 2 e 3, alla scadenza dei quali la stessa stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le clausole di legge previste per il successivo diniego di iscrizione;

- c) ai sensi dell'art.1, comma 52 bis, della Legge 190/2012 le stazioni appaltanti acquisiscono tramite la consultazione delle white list, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, sempreché permangano le condizioni relative a soggetti e composizione del capitale sociale;
 - d) le stazioni appaltanti devono comunicare alla Prefettura, solo con modalità telematica, in ossequio al disposto del codice dell'Amministrazione digitale, di cui al Dlgs n.82/2005, le ditte ovvero le denominazioni o le ragioni sociali delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite la consultazione dell'elenco;
- l'art. 1, comma 1, lett. c) sostituisce, infine, l'art. 7 del precedente d.P.C.M. chiarendo, alla luce della nuova disciplina degli effetti di equipollenza dell'iscrizione nelle white list, introdotta dall'art.29 DL n.90/2014, che l'iscrizione tiene luogo della documentazione antimafia, non solo - come era già previsto - per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione, ma anche per la stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quella per la quale è stata conseguita l'iscrizione nell'elenco.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per una puntuale applicazione delle disposizioni sopra richiamate, e si prega di assicurare la massima diffusione della presente circolare anche presso le proprie articolazioni territoriali.

IL PREFETTO
(Pagano)

f